

### COMUNICAZIONI DEGLI IMBOTTIGLIAMENTI DEI VINI DOC E IGT

casistica	modalità di comunicazione degli imbottigliamenti	Riferimenti normativi
regola generale per tutti i vini DOC e IGT	Utilizzo del <b>GEREM: tasto imbottiglia, non oltre sette giorni</b> lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni	D.M. 02/08/2018, Art. 9 comma 5

### COMUNICAZIONI DELLE CESSIONI DEI VINI DOC E IGT

casistica	modalità di comunicazione delle vendite	Riferimenti normativi
vendita DOC o IGT di vini imbottigliati ed etichettati	nessuna comunicazione	
<ul style="list-style-type: none"> <li>vendita di vini DOC o IGT sfusi sul territorio nazionale</li> <li>trasferimenti di vini sfusi dalla cantina verso spacci aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spedire copia del documento di accompagnamento (all'ufficio ICQRF territorialmente competente per il luogo di carico, entro un giorno lavorativo a quello della partenza, ma comunque non oltre il momento della partenza del mezzo di trasporto.</li> <li><b>GEREM: procedura MVV o tasto vendi</b> invio copia del documento di trasporto all'OdC a cura del venditore entro 3 giorni lavorativi</li> </ul>	D.M. 02/08/2018, Art. 9 comma 4 o 6  Reg. CE 314/2012  D.M. 02/07/2013
vendita diretta al consumatore finale di vini DOC o IGT allo stato sfuso in contenitori forniti dal cliente	comunicazione riepilogativa mensile delle vendite, <b>GEREM:tasto punto vendita</b>	D.M. 02/08/2018, Art. 9 comma 6

### MOVIMENTAZIONI E VARIAZIONI DELLA GIACENZA DI VINO DETENUTO

casistica	modalità di comunicazione delle movimentazioni di cantina	Riferimenti normativi
riclassificazioni, riqualificazioni, declassamenti e tagli	comunicazione ( <b>GEREM:tasto riclassifica, taglia</b> ) che dovrà pervenire a CEVIQ srl <b>entro la richiesta di certificazione dei vini atti a divenire DO</b>	D.M. 02/08/2018 comma 3
aggiornamento registro telematico	termini previsti dal DM 293 del 20/03/2015 se viene assicurato l'invio a CEVIQ delle movimentazioni dei vini oggetto di certificazione (DO ed IG) nei tempi previsti dal Piano dei Controlli	D.M. 02/08/2018, Art. 9 comma 1-2-3-4-5 -6

<p>perdite e cali di lavorazione</p>	<p>le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza (entro tre giorni lavorativi).</p> <p>Il consumo familiare del produttore deve essere mensilmente evidenziato sui registri, con specifica annotazione.</p> <p>La differenza contabile e fisica delle quantità presenti sui registri e detenute fisicamente in cantina, viene ritenuta conforme quando <b>non supera l'1,5% (4% per i vini contenuti in serbatoi in legno)</b>.</p> <p>Le perdite i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell' 1,5% (4%) ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati e adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza (10/09).</p> <p>Comunicazione riepilogativa <b>mensile</b> a CEVIQ (<b>GEREM: <i>tasto allinea</i></b>)</p>	<p>D.M. 20/03/2015, n. 293</p>
--------------------------------------	---	--------------------------------